

Statuto dell'Associazione
"C.I.P.A. - Centro di Informazione Prevenzione e Accoglienza -
Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore"
in breve "C.I.P.A. ODV-ETS"

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito indicato anche come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, l'Associazione denominata "C.I.P.A. - Centro di Informazione Prevenzione e Accoglienza - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "C.I.P.A. ODV-ETS" (in seguito denominata Associazione), con la forma dell'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, e delle norme di legge in materia.
2. L'utilizzazione dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS" nella denominazione dell'Associazione è obbligatorio e subordinato all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, allorquando istituito. Una volta perfezionata detta iscrizione, l'indicazione o l'acronimo di cui sopra dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Fino all'istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo settore - RUNTS, l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. L'Associazione ha la sede legale in Ortona (CH), attualmente in Contrada Cucullo snc. La variazione della sede legale non costituisce modificazione dello Statuto ed essa può essere trasferita, nell'ambito del Comune di Ortona, con semplice delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, anche in altre località del territorio italiano.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Principi

L'Associazione è un'associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale che si fonda sui principi della solidarietà, della gratuità, dell'uguaglianza, della libertà, della democraticità, del rispetto dei diritti e della dignità delle persone, della giustizia, della legalità.

Art. 3 - Scopo - Finalità - Attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione potrà svolgere tutte o alcune delle seguenti attività di interesse generale definite nell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, lettera a) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, lettera c) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, lettera d) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, lettera i) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, lettera l) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
3. L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale:
- a. promuovere e svolgere azioni destinate alla tutela della salute ed alla promozione del benessere e dell'agio;
 - b. realizzare interventi integrati di tipo psico-socio-educativo nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione di problematiche di salute associate all'uso, al consumo e alla dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope legali (es. alcol) e illegali (es. droghe) ed a comportamenti che provocano dipendenza (es. gioco d'azzardo patologico);
 - c. attuare servizi terapeutici, informativi e formativi in collaborazione con i Servizi pubblici (es. Servizi Dipendenze Patologiche e di Alcolologia), con le Istituzioni, le Scuole, gli Enti pubblici, gli Enti locali e del Terzo Settore;
 - d. promuovere Gruppi di auto-mutuo-aiuto per persone e famiglie che vivono situazioni di fragilità;
 - e. svolgere interventi di informazione e sostegno alla genitorialità: consulenza e supporto psicologico, psicoterapico, pedagogico e socio-educativo; corsi per genitori;
 - f. organizzare, realizzare e gestire servizi di formazione extra-scolastica, psico-socio-educativi, aggregativi, formativi, artistici, ludici rivolti ai minori, anche con DSA e/o BES, e ai giovani (es. Centri Diurni per Minori, Centri di Aggregazioni Giovanile, Comunità Educative per Minori), anche in collaborazione con le Istituzioni, le Scuole, gli Enti pubblici, gli Enti locali e del Terzo Settore;
 - g. promuovere la cultura della solidarietà, della legalità, della cittadinanza attiva e del volontariato;
 - h. promuovere attività di studio, ricerca e pubblicazione sul disagio giovanile e sulle politiche giovanili e familiari;
 - i. organizzare convegni, congressi, seminari e altro sulle tematiche che costituiscono l'oggetto delle attività associative;
 - j. curare la formazione e l'aggiornamento dei Soci e degli eventuali collaboratori e/o lavoratori dipendenti;
 - k. partecipare ad avvisi e/o bandi volti a ottenere finanziamenti che sostengano interventi e progetti di interesse pubblico;
 - l. elaborare, realizzare e gestire progetti di Servizio Civile avvalendosi dell'opera delle volontarie e dei volontari in essi impegnati;
 - m. fornire servizi di consulenza ed assistenza a Enti pubblici, Enti locali ed Enti del Terzo Settore che si occupano di problematiche giovanili e familiari;
 - n. aderire ad organismi di coordinamento locale, regionale, nazionale e internazionale che operano con analoghe finalità e sottoscrivere accordi e alleanze con Enti pubblici, Enti locali e del Terzo Settore;
 - o. compiere attività saltuarie e occasionali, connesse all'attività istituzionale, di natura commerciale, che l'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo (in seguito denominato Consiglio Direttivo) riterrà utile intraprendere per il perseguimento degli scopi sociali, purché consentite dalle normative che regolano la materia.
4. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, potrà svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontaria e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei



Handwritten signature or initials.

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

6. L'Associazione, ai sensi dell'art. 55, commi 1-2-3-4 del D.Lgs n. 117/2017, potrà stipulare con le Amministrazioni Pubbliche accordi di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, attivare partenariati e partecipare alla programmazione sociale di zona.
7. L'Associazione, ai sensi dell'art. 56, commi 1-2-3-3bis-4 del D.Lgs, n. 117/2017, potrà sottoscrivere con le Amministrazioni Pubbliche convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
8. L'Associazione potrà stipulare accordi e/o convenzioni altri Enti - pubblici, locali e del Terzo Settore - ed usufruire di contributi erogati da questi ultimi.
9. Le attività sopra descritte sono svolte dall'Associazione a favore di terzi tramite le prestazioni volontarie dei propri Soci che le svolgono in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neppure indiretto. In quanto volontari:
 - l'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari diretti;
 - ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
 - la qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I Soci vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

10. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le attività da realizzare, in particolare quelle in cui sono richieste specifiche professionalità e competenze. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Soci.

Art. 4 - Soci

1. Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e le persone fisiche che chiedono di farne parte e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di Socio non è trasmissibile ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso;
3. il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (art. 32, commi 1 e 1bis).

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci

Coloro che intendono far parte dell'Associazione:

1. devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo nella quale indicare le generalità e il domicilio e dichiarare di accettare e rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione.
2. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo che accoglie la domanda, che sarà comunicata all'interessato e annotata sul Libro dei Soci.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione scritta all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda. L'interessato può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere per iscritto che sulla decisione, provvisoriamente esecutiva, si pronunci l'Assemblea dei Soci la quale decide in via definitiva nella prima convocazione utile.
4. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi e delle finalità dell'Associazione, ha facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci l'adozione di Regolamenti sui criteri di ammissione, di

valutazione del periodo di prova e di esclusione del Socio, integrativi rispetto a quelli stabiliti nel presente Statuto. Dove adottato il relativo Regolamento, l'ammissione dell'interessato è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel Regolamento stesso.

La perdita della qualifica di Socio avviene per:

1. Dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. Decesso.
3. Interdizione e inabilitazione.
4. Mancato rispetto delle norme dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Adozione di comportamenti non compatibili con i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione, con il buon nome della stessa e con la dignità dei singoli Soci.
6. Grave e ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.
7. Mancato versamento della quota sociale trascorsi sei mesi dalla data di scadenza prevista.
8. Promozione o svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione.
9. Mancata partecipazione da oltre 12 (dodici) mesi, senza giustificati motivi e senza darne comunicazione, alle attività associative e alle Assemblee dei Soci.
10. Mancata osservanza dell'atteggiamento di riservatezza riguardo alle attività associative.
11. Qualora il Socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
12. L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo che deve darne comunicazione scritta al Socio interessato il quale ha facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione di esclusione, chiedere per iscritto che sulla decisione, provvisoriamente esecutiva, si pronunci l'Assemblea dei Soci la quale decide in via definitiva nella prima convocazione utile.
13. I Soci che non appartengono più all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa e non possono avanzare alcuna pretesa finanziaria o reclamare le quote versate.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto di:

- a. partecipare alle attività e alla vita dell'Associazione;
- b. partecipare alle Assemblee dei Soci;
- c. esercitare il diritto di voto, purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci;
- d. eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi, purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci;
- e. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- f. concorrere all'elaborazione e realizzazione delle attività associative;
- g. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h. esaminare i Libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'accesso ai Libri sociali e alla suddetta documentazione potrà avvenire alla presenza dei componenti del Consiglio Direttivo e con la possibilità di ottenerne copia a spese del Socio interessato. La richiesta di esame del Libro dell'Organo di Controllo, se istituito, dovrà essere indirizzata allo stesso Organo di Controllo con le modalità e i tempi sopra indicati;
- i. presentare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci hanno il dovere di:

- a. rispettare le norme dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e le deliberazioni degli Organi sociali, nonché i principi e le finalità dell'Associazione;
- b. svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito,
- c. versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci;

- d. impegnarsi a partecipare alle attività dell'Associazione;
- e. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei Soci.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, qualora istituito volontariamente o a norma di legge.
5. il Revisore Legale dei Conti, qualora istituito volontariamente o a norma di legge.

A tutti i componenti degli Organi dell'Associazione non può essere attribuito alcun compenso ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 1 (una) volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio Sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria per legge o ritenuta opportuna.

È altresì convocata dal Presidente, in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Può essere convocata anche su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e l'Assemblea dev'essere svolta entro 10 (dieci) giorni dalla data di convocazione.

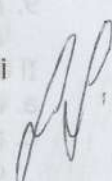
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, che dev'essere svolta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, dev'essere inviato tramite e-mail, posta ordinaria o affisso presso la sede sociale.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio, della metà più uno dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun Socio può essere portatore di 1 (una) sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Per l'Assemblea Straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto. In questo caso, sia in prima che in seconda convocazione non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Ordinaria:

- a. elegge i componenti degli Organi Sociali;
- b. elegge l'Organo di controllo, qualora istituito;
- c. elegge il Revisore Legale dei Conti, qualora istituito;
- d. approva il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale;
- e. approva l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. delibera sull'esclusione dei Soci;
- h. delibera sull'ammontare della quota sociale annuale.



L'Assemblea Straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio stabilendo a quale Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie, salvo diverse disposizioni di legge;
- c. delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario nominato dal Presidente.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel Libro delle Riunioni e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti devono essere necessariamente Soci:

1. viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) componenti. Il numero dei componenti verrà stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci elettiva prima di procedere alla elezione del Consiglio Direttivo.
2. Resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Nella sua prima seduta elegge, a maggioranza dei voti, il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere.
4. È convocato dal Presidente, almeno 1 (una) volta all'anno o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti; in questo caso la riunione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta.
5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, dev'essere inviato tramite e-mail, posta ordinaria o affisso presso la sede sociale.
6. È validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
7. È presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario nominato dal Presidente.
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa l'Organo di controllo, qualora esistente, senza avere diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. eleggere, nella sua prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b. predisporre il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale;



Handwritten signature

- c. redigere l'eventuale Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d. deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- e. determinare il programma delle attività sociali in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e l'autorizzazione della spesa;
- f. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale
- g. eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci e vigilare sul buon funzionamento delle attività dell'Associazione;
- h. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;
- i. assumere il personale;
- j. deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- k. stabilire i criteri per i rimborsi ai Soci delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate a favore dell'Associazione;
- l. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla loro carica, per dimissioni, per assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni consecutive e per cause di legge. Essi sono sostituiti, per cooptazione, tenendo conto prioritariamente dei primi non eletti nelle ultime votazioni e restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci elettiva.

Se cessano dalla loro carica per dimissioni o altre cause il Presidente e/o l'intero Consiglio Direttivo, il Revisore Legale dei Conti deve convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la loro sostituzione e compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può essere svolto anche in collegamento audio video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente:

1. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. È il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
3. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
4. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Può eseguire pagamenti e incassi e accettare donazioni, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo provenienti da Enti pubblici, Enti locali e da privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
6. Può stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, convenzioni o accordi con Enti pubblici, Enti locali e del Terzo Settore.
7. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 11 - Organo di Controllo (qualora istituito)

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea dei Soci quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. La nomina può avvenire anche per libera determinazione.

La scelta dei componenti l'Organo di Controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397,

comma secondo del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Se è collegiale, esso nomina al suo interno un Presidente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 12 - Organo di Revisione Legale dei Conti (qualora istituito)

L'Organo di Revisione Legale dei Conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea dei Soci quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017. La nomina può avvenire anche per libera determinazione.

L'organo di revisione è nominato tra i Revisori Legali dei Conti o Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Se è collegiale, esso nomina al suo interno un Presidente.

L' Organo di Revisione Legale dei Conti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione Legale dei Conti redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle Adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione Legale dei Conti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

I membri dell'Organo di Revisione Legale dei Conti devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote sociali annuali;
2. contributi dello Stato, di Enti pubblici e di Enti locali, di Enti privati, di Organismi internazionali e di Enti privati;
3. erogazioni liberali;
4. donazioni e lasciti testamentari;

5. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. I beni mobili registrati ed i beni immobili possono essere acquistati dall'Associazione, sono ad essa intestati e devono essere sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
6. proventi da raccolta fondi di cui all'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
7. rendite patrimoniali;
8. rimborsi da convenzioni;
9. entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017;
10. Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio.
11. Avanzi netti di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., stabilito predispone e approva la bozza il Bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, ovvero dal Rendiconto di Cassa nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del Bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del Bilancio di Esercizio.
4. Il Bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea e per poter essere consultato da ogni Socio. Indipendentemente dalla redazione del Bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il Bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione, entro i medesimi termini sopra indicati.

Art. 15 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri sociali:

1. Libro dei Soci, tenuto dal Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione).
2. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo.
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto dall'Organo stesso.
4. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto dall'Organo stesso.
5. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, se

istituito, tenuto dall'Organo stesso.

6. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli eventuali altri Organi sociali, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti Libri Sociali, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo che sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 qualora attivato e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e le disposizioni attuative dello stesso e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

CIPA Onlus ORTONA
CENTRO DI INFORMAZIONE PREVENZIONE E ACCOGLIENZA

IL PRESIDENTE

Lamberto Tannucci



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 OTTOBRE 2020

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 18,30, in Ortona (CH) C.da Cucullo, snc, presso la sede legale dell'Organizzazione di Volontariato, in seguito a regolare convocazione ai sensi di legge e di Statuto, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Organizzazione di Volontariato "C.I.P.A. - Centro di Informazione Prevenzione e Accoglienza Onlus", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore"

Ai sensi dell'art.16, comma 2 del vigente Statuto sociale presiede l'Assemblea il presidente dell'Organizzazione di Volontariato Lamberto Iannucci il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante Patrizia Pistilli, che accetta. Il presidente, constatato CHE l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12, comma 1 del vigente Statuto sociale; CHE sono presenti in proprio 7 Soci su un totale di n. 9 Soci iscritti e, precisamente, sono presenti di persona i Soci: Patrizia Pistilli, Emilia Tacconelli, Rita Nardi, Maria Carmela Pagnanelli, Achille Serra, Antonella Stefanelli e Lamberto Iannucci; CHE è altresì presente il Revisore Unico Carlo Emanuele Maria Ricci, dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del vigente Statuto sociale, e atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno:

- Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo Settore".

Prende la parola il presidente che, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, così come modificato dall'art. 35 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, propone di procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato alla normativa prevista dal D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo Settore" e che tale modifica è necessaria e opportuna per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, dal momento in cui esso sarà operativo. Il presidente specifica inoltre che, per espressa previsione dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti derivanti dall'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Il presidente prosegue spiegando che il nuovo Statuto è stato aggiornato in base alle nuove disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dal D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo Settore" dato che c'è l'intenzione di mantenere la tipologia e le caratteristiche di Organizzazione di Volontariato. Il presidente, quindi, consegna agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto e procede alla lettura dello stesso evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati modificati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali modifiche.

Al termine della lettura l'Assemblea, dopo aver condiviso la necessità e l'opportunità di apportare le modifiche proposte e dopo ampia e approfondita discussione, con voto unanime e palese espresso per alzata di mano, delibera di approvare, articolo per articolo e nella sua interezza, il nuovo Statuto sociale, così come modificato, costituito da n. 17 articoli, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea delibera altresì di dare mandato al presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente Statuto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo Settore", così come



modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e all'invio dello statuto stesso ai competenti uffici della Regione Abruzzo.

Alle ore 20,15, non essendovi altri argomenti sui quali discutere e deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il presidente dichiara conclusa l'Assemblea previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Patrizia Pistilli

Patrizia Pistilli

IL PRESIDENTE

Lamberto Iannucci

CIPA Onlus ORTONA

CENTRO DI INFORMAZIONE PREVENZIONE E ACCOGLIENZA

IL PRESIDENTE

Lamberto Iannucci



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente verbale è stato approvato il **19 NOV 2020**

al n. **540** foglio **3**

Veramento di € **11** effettuato il **11** **ESEATE**

Il presente verbale è stato approvato il **19 NOV 2020**
(*) Firma su delega del D. Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018, art. 26, comma 1, lett. a)
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2388/RD del 01 settembre 2020